

**NOTIFICAZIONE**  
**AUTORIZZATA DAL TAR MOLISE**  
**NEL VERBALE DI UDIENZA DEL 12.02.2015**  
**NELL'AMBITO DEL RICORSO R.G.N. 323/2012**  
**PROMOSSO DAL COMUNE DI RIPABOTTONI (CB) CONTRO LA**  
**REGIONE MOLISE ED ALTRI**

\*\*\*\*\*

**Con ricorso iscritto al TAR Molise con il numero n. 323 del 2012 il Comune di Ripabottoni ha impugnato** i seguenti atti: 1) *la delibera della Giunta regionale del Molise n. 608 del 2.10.2012, pubblicata il 16.10.2012 sul B.U.R.M., con la quale è stato approvato il <<programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal C.i.p.e. con delibera n. 62/2011>>, predisposto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nella parte in cui assegna al Comune di Ripabottoni soltanto 15 milioni di euro, in luogo dei 33,751 già riconosciuti per le opere private con classe di priorità A, a valere sul fondo di 346,2 milioni di euro stanziati dal C.i.p.e. con la delibera n. 62/2011, per il cosiddetto <<percorso ricostruzione>>;* 2) *tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;* 3) *se necessario, la delibera di G.R. n. 399 del 31.5.2010, con la quale è stata affidata alla Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post-emergenziale e post-commissariale;* 4) *la nota prot. n. 16778 datata 25.9.2012, con la quale è stato trasmesso il <<programma degli interventi cantierabili e non cantierabili>> del percorso-ricostruzione per il sisma 2002 e il programma stesso, allegato alla delibera G.R. n. 608/2012, nella parte in cui sono state immotivatamente decurtate al Comune ricorrente le somme già riconosciute da precedenti provvedimenti regionali. Il Comune ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, violazione della delibera C.i.p.e. n. 62 del 3.10.2011, violazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento e del giusto procedimento, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica dell'atto, illegittimità derivata.*

**- Con motivi aggiunti del 30.1.2013, il Comune ha altresì impugnato i seguenti atti:** 1) *la delibera di Giunta Regionale del Molise n. 719 del 13.11.2012, depositata agli atti del giudizio in data 11.1.2013 e pubblicata al B.U.R.M. il 1.12.2012;* 2) *tutti gli atti connessi, ivi incluso il documento istruttorio allegato, la relazione del Direttore di Area I – Regione Molise datata 31.10.2012, il verbale dell'incontro menzionato nella suddetta relazione tenutosi in Roma in data 8.10.2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la nota prot. n. 28519/12 datata 12.11.2012 del Presidente della Regione Molise. Il Comune deduce le seguenti censure: violazione ed*

*errata applicazione dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione della Giunta Regionale, violazione della delibera C.i.p.e. n. 62 del 3.10.2011, violazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento e del giusto procedimento, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica dell'atto, illegittimità derivata.”.*

Con propria ordinanza n. 328 del 23 MAGGIO 2014 il TAR Molise ha ordinato l'integrazione del contraddittorio – mediante notifica di ricorso e motivi aggiunti – “verso tutti gli enti pubblici territoriali, i cui interventi siano stati ritenuti cantierabili dalla pianificazione regionale attuativa del Molise, di cui all'impugnata delibera di G.R. n. 608/2012” autorizzando la notificazione, alternativamente, nelle forme semplificate di cui all'art. 49 comma terzo, o all'art. 52, comma secondo, C.p.a., entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica dell'ordinanza.

Con la medesima ordinanza il TAR Molise ha fissato l'udienza pubblica del 12 febbraio 2015 per il prosieguo.

In esecuzione della citata ordinanza il Comune di Ripabottoni ha proceduto alla disposta notificazione.

In prossimità dell'udienza di merito del 12 febbraio 2015 la Regione Molise ha depositato ulteriori deliberazioni aventi ad oggetto la riapprovazione dell'elenco degli interventi cantierabili di cui alle impugnature deliberazioni 608/12 e 719/12 ancora una volta omettendo l'inserimento dei 44 progetti di classe A del Comune di Ripabottoni.

**Il Comune di Ripabottoni ha quindi impugnato anche tali ultime deliberazioni con ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificati in data 17 gennaio 2015 ed aventi ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:**

*1. la delibera di Giunta Regionale del Molise n. 636 del 24.11.2014 (doc.2) avente ad oggetto la revoca e la riapprovazione dell'elenco di interventi cantierabili da inserire in accordi di programma quadro a valere sulla quota sisma 2002 – percorsi di ricostruzione e di tutti gli altri atti alla stessa presupposti conseguenti e connessi, inclusi:*

*2.- la delibera di Giunta Regionale n.614 del 18.11.2014 (doc.3) e la presupposta delibera di Giunta Regionale n.498 del 7.10.2014 (doc.4) avente ad oggetto la “pianificazione regionale attuativa (ORA) Molise”; le note dell'Agenzia di Protezione Civile ivi richiamate – anche con riferimento alla nota n.21394 del*

24.11.2014 (doc.5), acquisita al protocollo della Regione Molise al n.109466 del 24.11.2014 ed alla nota sempre dell'Agenzia della Protezione Civile acquisita al protocollo n.106859 del 18.11.2014 (doc.6) – e quelle della Regione Molise, tra cui la nota prot. 3002 del 24.11.2014, nonché, ove necessario, limitatamente agli interesse del ricorrente, la delibera CIPE 30 giugno 2014 nella parte in cui ha imposto quale termine per l'assunzione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, a pena di sottrazione delle risorse assegnate alla Regione Molise per la ricostruzione post-terremoto, il termine del 31.12.2014.

3. la delibera di Giunta regionale n. 709 del 23.12.2014 avente ad oggetto “sisma 2002 – percorso di ricostruzione. Programma interventi approvato con dgr 614/2014 e 636/14 – trasmissione atti per integrazione”, unitamente alle note ad essa allegate.

Con il medesimo ricorso il Comune di Ripabottoni ha altresì chiesto: “l'annullamento di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti”, nonché “l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia di eventuali contratti e/o obbligazioni giuridicamente vincolanti eventualmente e medio tempore stipulati”.

**In occasione dell'udienza pubblica del 12.02.2015, il TAR Molise ha autorizzato la notificazione nelle forme semplificate di cui all'art. 52 C.p.a. anche del predetto ricorso per motivi aggiunti, contestualmente fissando l'udienza pubblica del 25.06.2015.**

In conformità alla predetta autorizzazione, la presente notificazione ha ad oggetto, unitamente al presente avviso, il ricorso per motivi aggiunti al ricorso Rg.n. 323/2012 notificato in data 17.01.2015 ed il verbale di udienza del 12.02.2015.

Si ribadisce che **L'UDIENZA PUBBLICA PER LA DISCUSSIONE DEL RICORSO E DEI SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI E' FISSATA PER IL 25 GIUGNO 2015.**

Si precisa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il nuovo sito istituzionale della giustizia amministrativa all'indirizzo [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) nella sezione “attività istituzionale” alla voce “Tribunali amministrativi regionali” digitando sul link “Campobasso”, sezione “Ricerche” voce “Ricorsi” ed ivi inserendo l'anno del ricorso “2012” il numero di registro “323”.

Campobasso 10.03.2015

Avv. Giuseppe Ruta

